

ACSEL S.p.A.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LOTTO 2 - SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO
CIG: 6230996C8D**

ALLEGATO G – LOTTO 2

Norme Generali	3
Articolo 01 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Articolo 02 – CARATTERE DEL SERVIZIO	4
Articolo 03 - DURATA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	5
Articolo 04 - IMPORTO A BASE D'ASTA	5
Articolo 05 – ELENCO PREZZI.....	7
Articolo 06 – VARIANTI	7
Articolo 07 - SEDI E RECAPITI.....	7
Articolo 08 - FIRMA DEL CONTRATTO	7
Articolo 09 - CAUZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA – SPESE	8
Articolo 10 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	8
Articolo 11 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	9
Articolo 12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	9
Articolo 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO	10
Articolo 14 - VIGILANZA E CONTROLLO	10
Articolo 15 - PERSONALE	11
Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITA'	11
Articolo 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Articolo 18 - COOPERAZIONE	12
Articolo 19 - SPESE CONTRATTUALI.....	12
Articolo 20 - CONTROVERSIE	13
Articolo 21 - TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	13
Articolo 22 – SERVIZI FESTIVI E NOTTURNI.....	13
Articolo 23 - OBBLIGO DI CESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	13
Articolo 24 - GLI SMALTIMENTI FINALI.....	13
Articolo 25 - TIPOLOGIE DEI MEZZI.....	13
Allegati	

Norme Generali

Articolo 01 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Formano oggetto del presente capitolato le seguenti prestazioni, così come dettagliatamente descritte negli articoli successivi, da espletarsi secondo quanto previsto dal programma.

COMUNE DELLA BASSA VALLE	SERVIZIO
ALMESE	Spazzamento meccanizzato
AVIGLIANA	Spazzamento meccanizzato
BORGONE	Spazzamento meccanizzato
CASELETTE	Spazzamento meccanizzato
CAPRIE	Spazzamento meccanizzato
CHIUSA SAN MICHELE	Spazzamento meccanizzato
CONDOVE	Spazzamento meccanizzato
GRAVERE	Spazzamento meccanizzato
RUBIANA	Spazzamento meccanizzato
SAN DIDERO	Spazzamento meccanizzato
SANT'AMBROGIO DI TORINO	Spazzamento meccanizzato
SUSA	Spazzamento meccanizzato
VAIE	Spazzamento meccanizzato
VILLARDORA	Spazzamento meccanizzato
VILLAR FOCHIARDO	Spazzamento meccanizzato
COMUNI DELL'ALTA VALLE	SERVIZIO
BARDONECCHIA	Spazzamento meccanizzato

CESANA	Spazzamento meccanizzato
CHIOMONTE	Spazzamento meccanizzato
CLAVIERE	Spazzamento meccanizzato
EXILLES	Spazzamento meccanizzato
OULX	Spazzamento meccanizzato
SALBERTRAND	Spazzamento meccanizzato
SAUZE DI CESANA	Spazzamento meccanizzato
SAUZE D'OULX	Spazzamento meccanizzato

2. La gara avrà luogo mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 c. 5 del D.Lgvo 163/2006, (nel prosieguo Codice), con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del Codice. Il contratto sarà stipulato a misura.
3. La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare.
4. Servizi di spazzamento meccanizzato che dovranno essere effettuati su richiesta e con i percorsi indicati da Acsel S.p.A. per un totale presunto di circa 2.401 ore consistenti nella pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze, delle piste ciclabili, dei parcheggi, delle aree pubbliche o ad uso pubblico, compresi i bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili, per mezzo di spazzatrici, messe a disposizione dall'ACSEL spa, (vedasi successivo art. 4), coadiuvate da addetti che precedono il mezzo muniti di idonei strumenti atti all'attività;
5. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti nei luoghi indicati dall'azienda agli impianti di smaltimento o stazioni di trasferimento indicati dall'Azienda Appaltante.

Articolo 02 – CARATTERE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente appalto costituiscono e sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali (art. 1 legge 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto, come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla Legge.
2. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ACSEL potrà sostituirsi all'Appaltatore, senza formalità di sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con addebito dei costi sostenuti sull'Appaltatore stesso e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni. Per l'esecuzione d'ufficio l'Azienda potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di gestione rifiuti che non sia l'Appaltatore o provvedere direttamente.
3. L'appaltatore è obbligato a svolgere il servizio nei comuni anche nei giorni festivi infrasettimanali nel rispetto di quanto riportato nelle disposizioni tecniche specifiche.

Articolo 03 - DURATA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appalto avrà la durata di mesi dodici (12) dalla prima richiesta di intervento che presumibilmente avverrà dal 01/06/2015, si specifica però che il servizio viene svolto nel solo periodo che va dal mese di Aprile a quello di Novembre senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere per quei periodi dove il servizio non viene affidato.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti e nel rispetto dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del Codice, di affidare all'Operatore economico aggiudicatario, per ulteriori dodici mesi, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.
3. All'appaltatore verranno consegnate settimanalmente le schede con gli interventi da effettuare nei vari comuni.
4. Il presente appalto s'intenderà comunque concluso alla sua scadenza, così come prevista al comma 1, anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all'appaltatore per il mancato raggiungimento dell'importo presunto posto a base d'asta.
5. Considerato che le ore stimate dell'appalto hanno natura presunta, l'appaltatore sarà comunque vincolato all'esecuzione delle prestazioni oggetto della sua offerta ed alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara, qualora le ore effettive in corso d'appalto fossero superiori a quelle stimate e nei limiti del quinto in più, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. In ogni caso, al termine della durata dell'appalto relativo al servizio di cui al presente capitolato, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione dei servizi stessi previsti dal presente Capitolato Tecnico alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

Articolo 04 - IMPORTO A BASE D'ASTA

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto a base d'asta è pari a **€ 123.382,00 (centoventitremilatrecentoottantaduevirgolazero) oltre IVA del 10%**, per un totale di circa **ore 2.401**, per il periodo che va da giugno a novembre, così articolato:
 - 1.a) **117.212,90 €**, oltre IVA 10%, quale importo per il servizio soggetto a ribasso;
 - 1.b) **6.169,10 €**, oltre IVA 10%, non soggetto a ribasso, per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali del D.U.V.R.I.;
 - 1.c) delle 2.401 ore circa 2.191 ore sono da eseguire con il mezzo che ACSEL S.p.A. darà a noleggio alla cooperativa al costo di 2.100,00 €/mese a spazzatrice, il costo orario è di 52,00 €/h onnicomprensivo di cui 49,40 €/h per il servizio e 2,60 €/h per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta;
 - 1.d) delle 2.401 ore circa 210 ore dovranno essere eseguite con mezzo fornito dalla cooperativa che dovrà essere una spazzatrice del tipo aspirata per la pulizia di marciapiedi di vie di piccola viabilità da 2 mc, il costo orario è di 45,00 €/h onnicomprensivo di cui 42,75 €/h per il servizio e 2,25 €/h per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti e nel rispetto dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del Codice, di affidare all'Operatore economico aggiudicatario, per ulteriori 12 mesi per il periodo da aprile a novembre, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, per un importo massimo, IVA esclusa, pari a **€152.151,00** (euro centocinquantaduemilacentocinquantunovirgolazero).
- Pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari a **€275.533,00** (euro duecentosettantacinquemilacinquecentotrentatrevirgolazero).

2. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 l'Appaltatore rilascerà fattura mensile in base ai servizi svolti e rendicontati come indicato all'art. 14 comma 2 lettera E).
3. I pagamenti delle fatture avverranno a 60 giorni d.f.f.m.
4. Dalle fatture sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio.
5. Qualora nel pagamento della fattura non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata.
6. L'eventuale ritardato pagamento da parte dell'ACSEL delle fatture, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
7. Con gli importi corrisposti l'Appaltatore si intende compensato, da parte dell'ACSEL, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto nel capitolato.
8. Le penali potranno essere a scelta della stazione appaltante essere detratte dalla prima fattura utile o decurtate dalla polizza fideiussoria definitiva che dovrà essere reintegrata.
9. Si potrà, tuttavia, non procedere al pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal ACSEL, risulteranno non svolti.
10. Il pagamento del corrispettivo è, comunque, subordinato alle seguenti condizioni:
 - prima di ogni pagamento l'appaltatore dovrà rilasciare al committente dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore medesimo. La ACSEL S.p.A. provvederà a verificare la veridicità della dichiarazione richiedendo agli enti competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo all'appaltatore. Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione dell'appaltatore la ACSEL S.p.A. assumerà le seguenti iniziative: sospensione dei pagamenti ancora da effettuare; immediata sospensione dell'affidamento; risoluzione del contratto, qualora a seguito di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., l'appaltatore non fornisca entro e non oltre cinque giorni idonee giustificazioni scritte;
 - i pagamenti delle fatture di corrispettivo sono, altresì, subordinati alla verifica da parte della ACSEL S.p.A. presso il concessionario di riscossione (EQUITALIA NOMOS S.p.A.) della insussistenza di debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto;
 - il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'appaltatore avrà dimostrato di aver estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
 - verifica delle prestazioni effettuate.
11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione previo rilascio del D.U.R.C.
L'Operatore economico aggiudicatario dovrà pertanto operare la trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo imponibile di ogni singola fattura.
Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto, l'Operatore economico aggiudicatario emetterà fattura di importo pari alla somma delle trattenute effettuate.
Le disposizioni del presente comma valgono anche in riferimento all'eventuale subappaltatore.

Articolo 05 – ELENCO PREZZI

DESCRIZIONE	COSTO ORARIO (€/h) SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI CUI ALL'ART. 04 PUNTO 1.C) COMPRESIVO DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER SVOLGERE IL SERVIZIO INDICATO ALL'ART. 1	49,40 €/h
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI CUI ALL'ART. 04 PUNTO 1.D) COMPRESIVO DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER SVOLGERE IL SERVIZIO INDICATO ALL'ART. 1	42,75 €/h

Articolo 06 – VARIANTI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore economico aggiudicatario del servizio, di ogni singolo lotto, varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 311, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Articolo 07 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'impresa dovrà possedere o reperire, a sua cura e spese, un cantiere, debitamente autorizzato, per il ricovero dei materiali e dell'attrezzatura, impiegati nell'espletamento dei servizi.
2. Su richiesta potrà utilizzare i cantieri messi a disposizione da parte dell'ACSEL dietro corresponsione di un canone mensile di € 250,00.
3. L'appaltatore dovrà, inoltre:
 - a) mantenere edotta l'ACSEL circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
 - b) mantenere almeno una sede operativa all'interno del territorio servito dall'ACSEL;
 - c) garantire la reperibilità, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali, almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Articolo 08 - FIRMA DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre la data che verrà comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell'appalto. Il ritardo ingiustificato o superiore a 30 giorni nella firma del contratto, dal quale dipende altresì il corretto funzionamento del servizio, costituisce causa di decadenza dell'aggiudicazione. L'ACSEL potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria di cui all'art. 9 del presente capitolato e ad aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
3. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
4. In sede di contratto d'appalto l'appaltatore dovrà impegnarsi ad osservare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 ed a conformarsi a quanto in essa previsto.

Articolo 09 - CAUZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA – SPESE

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dall'ACSEL; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.
3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.
4. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'ACSEL, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
5. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
6. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'ACSEL circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'ACSEL, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
7. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico dell'Appaltatore.

Articolo 10 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore, che, dovranno essere documentate.
2. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l'ACSEL avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).
3. Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, l'ACSEL potrà disporre la risoluzione del contratto come da art.17 del presente capitolato.
4. Ove si riscontrasse da parte dell'ACSEL la necessità di istituire dei turni notturni di servizio se ne riconoscerà il relativo onere.

Articolo 11 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è responsabile verso l'ACSEL del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'ACSEL e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie all'ACSEL, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD ed eventualmente per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99 e s.m.i..
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate all'ACSEL a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'ACSEL avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'ACSEL e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
7. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità e danno ambientale con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose.
8. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per autoveicoli e ciclomotori per un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun automezzo e motomezzo.
9. L'Appaltatore dovrà fornire all'ACSEL copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile.
10. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. e lg. n. 123/2007).
11. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie nelle piazze ed aree aperte al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dall'articolo 18 del D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione dell'ACSEL.
12. Per quanto riguarda le interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello della ditta appaltatrice si rimanda al D.U.V.R.I. allegato F – LOTTO 2.

Articolo 12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'ACSEL o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'ACSEL segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se il caso,

all'Ispettorato stesso, inoltre procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quanto dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

4. L'Appaltatore si impegna, per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto e per tutta la loro durata, al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

7. Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Articolo 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, è ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lg. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 14 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'ente appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore.

2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell'Appaltatore di:

A) Entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, le modalità della gestione delle festività infrasettimanali;

B) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, l'elenco dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio;

C) Ruolino giornaliero. Compilato e trasmesso quotidianamente all'ACSEL e contenente la rendicontazione di tutti i servizi svolti e relative aree interessate, avrà la funzione di permettere un monitoraggio costante da parte dell'ACSEL e del Comune circa lo stato o la realizzazione dei vari servizi e potrà essere lo strumento per l'Appaltatore per segnalare eventuali anomalie prospettatesi nel corso dei servizi.;

D) Comunicazione mensile della quantità dei rifiuti assimilati raccolti dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio suddivisi per Comune.

E) Comunicazione mensile dei servizi eseguiti suddivisi per singolo Comune.

3. Tali rapporti dovranno essere forniti in forma cartacea e su supporto informatico concordato con ACSEL ed essere firmati dall'Appaltatore che ne attesterà pertanto la veridicità e la correttezza ai sensi di legge.

5. La mancanza o l'incompletezza del ruolino giornaliero, ovvero dei rapporti di cui sopra, costituirà motivo sufficiente per l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 15 e, nei casi più gravi, per la sospensione dei relativi pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell'Appaltatore.

6. L'ACSEL si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui rifiuti da conferire in discarica, sui mezzi e sul personale impiegato.

Articolo 15 - PERSONALE

1. L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del personale assegnato ad ogni servizio ed ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'ACSEL.
2. L'Appaltatore potrà variare il personale assegnato ai singoli Comuni solo in caso di malattia o ferie o eventi di particolare necessità.
3. Il personale dovrà prendere servizio presso i cantieri assegnati dall'Azienda Appaltante.

Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITÀ

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, oltre all'obbligo di ovviare entro 24 ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, sono stabilite a carico dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:
 - a) per ogni singolo servizio, per mancato servizio per un'intera giornata si applicherà la penale di 500 €;
 - b) per ogni singolo servizio, per mancato servizio parziale, (ad esempio servizio non svolto in alcune vie o zone), si applicherà una penale di 250 €;
 - c) per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
 - d) per inadempienze relative alla corretta compilazione e gestione dei documenti di trasporto, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 50,00 (cinquecento/00);
 - e) per il mancato invio dei calendari dei servizi verrà erogata una sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Tecnico;
 - f) per ogni altra inadempienza nelle modalità esecutive diverse da quelle stabilite verrà erogata una sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00);
 - g) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). L'ACSEL si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.
2. Le infrazioni anzidette saranno accertate dagli Uffici ACSEL che ne daranno comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà, entro 5 (cinque) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.
3. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dall'ACSEL, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.
4. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
5. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'ACSEL, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
6. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dall'ACSEL sulla fattura da pagare.
7. Nell'eventualità che la fattura non offra margine sufficiente, l'ACSEL avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Articolo 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi elencati nel seguito:

- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'ACSEL, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio appaltato;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.);
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte dell'ACSEL;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'ACSEL agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'ACSEL comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché l'ACSEL dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Articolo 18 - COOPERAZIONE

1. E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare al competente Ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

2. E' fatto obbligo di denunciare all'ACSEL qualsiasi irregolarità coadiuvando l'opera dell'ACSEL stesso.

Articolo 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate in contanti all'ACSEL prima della stipula del contratto.

Articolo 20 - CONTROVERSIE

1. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Per la cognizione delle controversie è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Torino.

Articolo 21 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti nei cantieri concordati con Aysel, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. Il trasporto e la consegna sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.
3. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Articolo 22 – SERVIZI FESTIVI E NOTTURNI

1. Il corrispettivo dei servizi festivi e notturni non verrà maggiorato rispetto al corrispettivo dei medesimi servizi feriali.
2. L'appalto prevede già l'effettuazione di alcuni servizi in giorni festivi.

Articolo 23 - OBBLIGO DI CESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO

1. L'appaltatore dovrà apporre sui propri mezzi il logo ACSEL SPA ed eventuale materiale adesivo fornito dall'Azienda.

Articolo 24 - GLI SMALTIMENTI FINALI

1. L'Appaltatore è tenuto a conferire i rifiuti la cui gestione è oggetto del presente appalto nei centri indicati dall'ACSEL, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite.
2. I costi di trasporto e conferimento agli impianti, come pure gli altri oneri inerenti (pedaggi stradali, pesature, ecc..) sono compresi nel corrispettivo del servizio.
3. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e con modalità tali da non arrecare disagio alle persone né danno all'ambiente.
4. Nessun compenso sarà comunque riconosciuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo di oneri indotti dal conferimento a maggiore distanza, quali a titolo esemplificativo gli eventuali tempi morti del personale di raccolta o addetto alla guida degli automezzi.

Articolo 25 - TIPOLOGIE DEI MEZZI

1. I mezzi adibiti allo spazzamento meccanizzato saranno noleggiati dall'Aysel Spa alla ditta appaltatrice (allegato I), eccezion fatta per quanto indicato all'art. 04 punto 1.d) del presente capitolato.